



# REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

## Articolo 1

### (Istituzione dell'Elenco degli operatori economici qualificati)

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'**Elenco degli operatori economici qualificati** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 4, comma 1 del "**Regolamento Acquisti – Appalti regimi propri**".

2. Il presente Regolamento intende configurare l'**Elenco degli operatori economici qualificati** come strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all'art. 2, comma 6, del succitato "**Regolamento Acquisti – Appalti regimi propri**" e ad assicurare altresì la pubblicità dell'attività negoziale del Gestore aeroportuale nell'ambito dei c.d. "regimi propri"; l'**Elenco degli operatori economici qualificati** ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale nonché i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici.

3. Responsabile della tenuta e della cura dell'**Elenco degli operatori economici qualificati**, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente Regolamento, è il **Responsabile del Servizio Acquisti**.

4. I prestatori di lavori, servizi e forniture sono classificati, all'interno dell'**Elenco degli operatori economici qualificati**, tramite categorie merceologiche che possono prendere a riferimento:

- i codici CPV adottati dal Regolamento CE n. 213/2008 per l'affidamento di servizi e forniture;
- le categorie e classifiche come disciplinate dal D.P.R. 34/2000, ove vigente, e dal D.P.R. 207/2010 per l'affidamento di lavori;

- le classi e le categorie di lavori di cui alla Tabella A allegata al D.M. 4 aprile 2001 per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

5. L'**Elenco degli operatori economici qualificati** ha carattere "aperto" e tutti i soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione ed è periodicamente aggiornato (con cadenza quindicinale).

6. Sul sito internet del Gestore aeroportuale viene creata (tramite *link*) apposita sezione dedicata alla formazione e gestione dell'**Elenco degli operatori economici qualificati**, dalla quale può essere scaricato l'elenco delle diverse categorie di lavori, servizi e forniture che il Gestore aeroportuale prevede, in via di pianificazione, di affidare ogni anno, lo schema di domanda di iscrizione ed altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

7. L'elenco delle diverse categorie di lavori, servizi e forniture che il Gestore aeroportuale prevede, in via di pianificazione, di affidare ogni anno viene redatto e aggiornato dal **Responsabile del Servizio Acquisti** esclusivamente sulla base delle indicazioni tempestivamente fornite per l'anno successivo dai **Responsabili del Procedimento**.

8. Il ricorso all'**Elenco degli operatori economici qualificati** è previsto anche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture non rientranti nell'elenco degli appalti pianificati di cui al precedente comma 6, nei limiti previsti dall'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

9. Sono ammessi alla presente procedura per l'iscrizione all'**Elenco degli operatori economici qualificati**:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del codice civile;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.lgs. C.P.S. 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 (che dovranno indicare i consorziati designati per l'eventuale partecipazione alle gare d'appalto);
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici (che dovranno indicare i consorziati designati per l'eventuale partecipazione alle gare d'appalto);

nonché, in riferimento all'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di lavori, nonché alla direzione lavori ed agli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di verifica della progettazione e di collaudo:

- i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui all'art. 10, commi 3 e seguenti della L. 183/2011.
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che

abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

10. Il presente Regolamento, le domande di iscrizione all'**Elenco degli operatori economici qualificati**, le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato **Elenco degli operatori economici qualificati**, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo al Gestore aeroportuale per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti. L'istituzione dell'**Elenco degli operatori economici qualificati**, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

11. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari

## **Articolo 2** **(Campo di applicazione)**

1. L'**Elenco degli operatori economici qualificati**, una volta costituito, viene utilizzato, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, per l'affidamento mediante gara informale (anche tramite procedura negoziata) nonché, ove possibile, per l'affidamento tramite assegnazione diretta, di lavori, servizi e forniture – appaltati secondo le modalità definite nel **“Regolamento Acquisti – Appalti regimi propri”** – tramite i quali il Gestore aeroportuale svolge la propria attività istituzionale di sfruttamento di un'area geografica al fine della “messa a disposizione ai vettori aerei” dell'aeroporto di Bologna ed il cui valore stimato risulta inferiore a **5.225.000 di euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per i **lavori** e inferiore a **418.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per **servizi e forniture**.

2. Le soglie economiche di cui al precedente comma 1 sono sottoposte a revisione periodica secondo quanto previsto dall'art. 248, comma 1 del Codice dei contratti pubblici; nel caso di affidamento di servizi professionali, la soglia di riferimento è da considerarsi oltre che al netto di dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche al netto degli oneri contributivo-previdenziali.

## **Articolo 3** **(Procedura per la formazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati)**

1. La formazione dell'**Elenco degli operatori economici qualificati** viene curata dal **Responsabile del Servizio Acquisti** sulla base di apposito avviso pubblicizzato sul sito internet del Gestore aeroportuale oltre che, in base alle valutazioni del **Responsabile del Servizio Acquisti** medesimo, visti i valori complessivi di riferimento e le caratteristiche tecnico-qualitative delle acquisizioni da effettuare, sui mezzi di seguito indicati in via esemplificativa:

- quotidiani (a diffusione nazionale o regionale);
- pubblicazioni specializzate;
- bollettini d'informazione (nazionali, regionali, provinciali o comunali);
- albi pretori;
- sito Internet istituzionale [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it);
- sito Internet regionale [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it).

2. L'avviso di cui al precedente comma 1 deve riportare l'indicazione del sito internet del Gestore aeroportuale e dell'apposita sezione dedicata dove è possibile prelevare:

- l'elenco delle diverse categorie di lavori, servizi e forniture di interesse per le quali si avvia la costituzione dell'**Elenco degli operatori economici qualificati**;
- lo schema di domanda di iscrizione;
- la documentazione che deve essere allegata alla domanda di iscrizione a dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti sulla base dei criteri generali fissati dall'art. 4 del presente Regolamento;
- il testo del presente Regolamento;
- l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione e l'allegata documentazione da parte degli interessati e le modalità di trasmissione;
- il termine di presentazione della domanda per l'iscrizione (non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Gestore aeroportuale);
- l'indicazione del responsabile dell'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione.

3. Il **Responsabile del Servizio Acquisti** provvede a comunicare agli operatori economici che hanno presentato regolare domanda di iscrizione (e relativa documentazione) l'avvenuta iscrizione nell'**Elenco degli operatori economici qualificati**. A coloro che non ottengono l'iscrizione nell'**Elenco degli operatori economici qualificati** vengono comunicati i motivi ostativi all'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del presente Regolamento.

4. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, il **Responsabile del Servizio Acquisti** può avvalersi della collaborazione delle diverse funzioni aziendali.

5. Gli operatori economici che hanno presentato regolare domanda di iscrizione oltre i termini indicati vengono comunque inseriti nell'**Elenco degli operatori economici qualificati** in occasione dei successivi aggiornamenti dell'Elenco medesimo, debitamente comunicati, che avverranno con cadenza quindicinale.

6. L'ordine di iscrizione nell'**Elenco degli operatori economici qualificati** per ciascuna categoria degli operatori economici che hanno presentato regolare domanda di iscrizione è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo. L'ordine di iscrizione, dunque, non costituisce classificazione di merito, né comporta l'attribuzione di alcun punteggio.

7. L'**Elenco degli operatori economici qualificati** risulta formalmente operativo dalla data della relativa comunicazione agli operatori economici interessati. Tale data verrà altresì indicata sul sito internet del Gestore aeroportuale.

## Articolo 4

### (Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'Elenco degli operatori economici qualificati)

1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione nell'**Elenco degli operatori economici qualificati** devono essere in possesso dei requisiti, da comprovare mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di iscrizione; detti requisiti, dettagliatamente specificati, anno per anno, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, sono definiti, congiuntamente, da parte del **Responsabile del Servizio Acquisti** e del **Responsabile del Procedimento**, sulla base dei seguenti criteri generali:

**a) per servizi e forniture:**

**a1)** iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;

**a2)** possesso dei requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali), come indicati dall'art. 38, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, compreso il rispetto della normativa antimafia e delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

**a3)** referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria dell'operatore economico;

**a4)** dimostrazione dell'avvenuta regolare esecuzione presso altra amministrazione (pubblica o privata) di due servizi o forniture analoghi, corrispondenti alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre anni, attestanti la capacità tecnico-professionale;

**a5)** *eventuali* cataloghi o campioni dei prodotti per le forniture, qualora reputati necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione;

**a6)** *eventuali* peculiari requisiti di capacità richiesti sulla base delle norme e dei regolamenti imposti al Gestore aeroportuale da ENAC;

**a7)** *eventuale* ulteriore documentazione a comprova di requisiti speciali reputati necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione quali, per esempio: estratti di bilanci; dichiarazioni concernenti il fatturato globale e l'importo relativo ai servizi o alle forniture analoghi a quelle corrispondenti alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre esercizi finanziari; elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni (con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari, pubblici o privati, della regolare esecuzione); descrizione delle attrezzature tecniche; indicazione del numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni; specifiche esperienze in ambito aeroportuale o in ambienti operativi similari; certificazioni del sistema di gestione per la qualità, del sistema di gestione ambientale, del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (UNI EN ISO 9000 e 14000, EMAS, OHSAS 18000); comprovata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi; ulteriori requisiti stabiliti in relazione alla normativa tecnica, alle

regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità delle attività proprie del Gestore aeroportuale;

**b) per lavori:**

**b1)** certificazione SOA per attività attinenti alla categoria di lavori per la quale si richiede l'iscrizione;

**b2)** possesso dei requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali), come indicati dall'art. 38, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, compreso il rispetto della normativa antimafia e delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

**b3)** *eventuali* peculiari requisiti di capacità richiesti sulla base delle norme e dei regolamenti imposti al Gestore aeroportuale da ENAC;

**b4)** *eventuale* ulteriore documentazione a comprova di requisiti speciali reputati necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione quali, per esempio: specifiche esperienze in ambito aeroportuale o in ambienti operativi similari; certificazioni del sistema di gestione per la qualità, del sistema di gestione ambientale, del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (UNI EN ISO 9000 e 14000, EMAS, OHSAS 18000); comprovata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi ulteriori requisiti stabiliti in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità delle attività proprie del Gestore aeroportuale;

**c) per i servizi tecnico-professionali:**

**c1)** iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;

**c2)** possesso dei requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali), come indicati dall'art. 38, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, compreso il rispetto della normativa antimafia e delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

**c3)** curriculum professionale con specifica indicazione dell'avvenuta regolare esecuzione presso altra amministrazione (pubblica o privata) di due incarichi, corrispondenti alla tipologia di servizio tecnico-professionale per la quale si richiede l'iscrizione, realizzati negli ultimi tre anni;

**c4)** *eventuali* peculiari requisiti di capacità richiesti sulla base delle norme e dei regolamenti imposti al Gestore aeroportuale da ENAC;

**c5)** *eventuale* ulteriore documentazione a comprova di requisiti speciali reputati necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione quali, per esempio: dichiarazioni concernenti il fatturato globale e l'importo relativo ai servizi tecnico-professionali analoghi a quelle corrispondenti alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre esercizi finanziari; elenco dei principali servizi tecnico-professionali prestati negli ultimi tre anni (con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari, pubblici o privati, della regolare esecuzione); specifiche esperienze in ambito aeroportuale o in ambienti operativi similari; copertura assicurativa contro i rischi professionali; ulteriori requisiti stabiliti in relazione alla normativa tecnica, alle regole

dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità delle attività proprie del Gestore aeroportuale.

2. I requisiti di cui alla lettere a2), b2) e c2) del precedente comma 1 possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

3. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, il **Responsabile del Servizio Acquisti** può procedere a verifiche d'ufficio, a campione, mediante estrazione a sorte. E' sempre fatta salva la facoltà per il **Responsabile del Servizio Acquisti** procedere a verifiche d'ufficio oltre al predetto campione ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

4. Per le iscrizioni nell'**Elenco degli operatori economici qualificati** relative agli affidamenti di lavori, il **Responsabile del Servizio Acquisti** può procedere alla verifica dei requisiti di qualificazione mediante consultazione del casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

5. In caso di accertata carenza dei requisiti di qualificazione (tanto di ordine generale, quanto di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale), il **Responsabile del Servizio Acquisti** rigetta la domanda di iscrizione; i richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e, in ogni caso, entro 15 giorni dalla data della decisione.

6. Prima di rigettare la domanda di iscrizione, il **Responsabile del Servizio Acquisti** valuta i casi in cui la documentazione presentata necessita di chiarimenti o di limitate integrazioni; in tal caso il procedimento di qualificazione viene sospeso e viene assegnato all'interessato un termine non inferiore a 3 giorni per fornire i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

7. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva relativamente all'iscrizione nell'**Elenco degli operatori economici qualificati** per l'anno in corso. In caso di falsità delle dichiarazioni, il **Responsabile del Servizio Acquisti** determina la durata dell'efficacia interdittiva per un periodo non inferiore ad un anno e segnala altresì il fatto, qualora lo ritenga opportuno, alla competente Procura della Repubblica.

7-bis. L'operatore economico interessato può richiedere l'iscrizione a più categorie per le quali si avvia la costituzione dell'**Elenco degli operatori economici qualificati**, allegando la documentazione necessaria a tal fine.

8. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nell'**Elenco degli operatori economici qualificati** sia in forma individuale che in forma (associata) di componente di un consorzio per la medesima categoria (merceologica), ovvero partecipare, in qualità di consorziati designati all'esecuzione, in due o più consorzi che hanno presentato domanda di iscrizione per la medesima categoria (merceologica), pena il rigetto di tutte le domande presentate.

9. Nei limiti di efficacia del "**Regolamento Acquisti – Appalti regimi propri**", il Gestore aeroportuale esclude la facoltà, per gli operatori economici che richiedono l'iscrizione nell'**Elenco degli operatori economici qualificati**, di avvalersi dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi di altro soggetto nell'ambito del sistema di qualificazione ("avvalimento").

10. Il Gestore aeroportuale provvede, ove opportuno, ad aggiornare i requisiti di qualificazione indicati al precedente comma 1.

## **Articolo 5** **(Gestione dell'Elenco degli operatori economici qualificati dopo la prima costituzione)**

1. Il **Responsabile del Servizio Acquisti** procede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il **15 febbraio** di ogni anno, alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento nel quale si dà atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza dell'**Elenco degli operatori economici qualificati** presso il Gestore aeroportuale e si sollecitano le nuove candidature da parte dei prestatori di lavori, servizi e forniture potenzialmente interessati, sulla base dell'elenco delle diverse categorie di lavori, servizi e forniture pianificate per l'anno.

2. Sul sito internet del Gestore aeroportuale sono riportate le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

3. L'ordine delle nuove iscrizioni nell'**Elenco degli operatori economici qualificati** per ciascuna categoria merceologica – in coda agli operatori economici già precedentemente iscritti e la cui qualificazione sia “valida” per l'esercizio successivo – tra coloro che hanno presentato regolare domanda di iscrizione nei termini previsti, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo. L'ordine di iscrizione, dunque, non costituisce classificazione di merito, né comporta l'attribuzione di alcun punteggio.

4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente Regolamento.

5. Il **Responsabile del Servizio Acquisti** provvede all'aggiornamento dell'**Elenco degli operatori economici qualificati** con l'inserimento delle nuove iscrizioni entro il **31 marzo** di ciascun anno, oltre alle verifiche sugli operatori economici già iscritti; qualora il **Responsabile del Servizio Acquisti** ritenga di non poter ultimare entro tale data la suddetta attività di aggiornamento, ne darà informazione agli operatori economici interessati indicando, altresì, il nuovo termine.

6. Agli operatori economici già iscritti, qualificati per tipologia di attività rientrante fra quelle pianificate in esecuzione per il nuovo anno, il **Responsabile del Servizio Acquisti** richiede apposita dichiarazione – ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 – circa la persistenza dei requisiti di ordine generale e speciale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione. Il **Responsabile del Servizio Acquisti** ha, comunque, facoltà di procedere ad eventuali ulteriori e specifiche verifiche che ritenga necessarie.

7. Gli operatori economici già iscritti nell'**Elenco degli operatori economici qualificati** sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che possa comportare il venir meno dei requisiti di iscrizione. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.

8. Fra gli operatori economici che hanno eseguito uno o più contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, sono mantenuti nell'**Elenco degli operatori economici qualificati** gli appaltatori che hanno dimostrato serietà e correttezza commerciale, rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione della prestazione, tempestività di intervento, ecc., e che confermino il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 5.

9. Le informazioni di cui al precedente comma 8 sono acquisite dal **Responsabile del Servizio Acquisti** analizzando le valutazioni relative ai prestatori di lavori e di servizi ed ai fornitori che hanno operato nel corso dell'anno, obbligatoriamente redatte da coloro che hanno svolto l'attività di gestione dell'esecuzione del contratto.

10. Le valutazioni di cui al precedente comma 9 devono essere inviate al termine di ciascun contratto – utilizzando apposite *schede* – al **Responsabile del Servizio Acquisti** il quale, anno per anno, determina (previa conferma del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 6) il mantenimento dell'appaltatore nell'ambito dell'**Elenco degli operatori economici qualificati**.

11. Il **Responsabile del Servizio Acquisti**, sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma 10, può stabilire – previa apposita motivazione scritta – di non confermare l'appaltatore nell'ambito dell'**Elenco degli operatori economici qualificati** per un periodo di tempo stabilito dal **Responsabile del Servizio Acquisti** medesimo.

12. Sono, comunque, causa di decadenza dell'iscrizione dall'**Elenco degli operatori economici qualificati** la perdita di uno dei requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali), la mancata dimostrazione ovvero l'accertata carenza dei requisiti di qualificazione in occasione della verifica a campione di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, la grave negligenza o malafede nell'esecuzione degli appalti affidati, nonché l'adozione di una condotta oggettivamente tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con il Gestore aeroportuale (gravi ritardi, errori gravi nell'esercizio dell'attività professionale, gravi inadempienze nell'esecuzione della prestazione, ecc.).

13. Il **Responsabile del Servizio Acquisti** determina la durata dell'interdizione dell'iscrizione all'**Elenco degli operatori economici qualificati**. Della cancellazione dall'Elenco per intervenuta decadenza viene data notizia all'operatore economico interessato da parte del **Responsabile del Servizio Acquisti**.

14. La cancellazione dall'**Elenco degli operatori economici qualificati** è altresì disposta su domanda dell'interessato.

## Articolo 6 (Trattamento dati personali)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che il Gestore aeroportuale gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'**Elenco degli operatori economici qualificati**.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.